

Milano, 22 settembre 2021

**Alle Commissioni riunite
10^a Commissione industria, commercio turismo e
13^a Territorio, ambiente, beni ambientali**

Senato della Repubblica

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 294

- Memoria del Gruppo A2A -

A2A è la Life Company italiana, quotata alla Borsa di Milano ⁽¹⁾ che con i suoi 13.000 dipendenti si occupa di energia, acqua e ambiente, grazie all'uso circolare delle risorse naturali, prendendosi cura delle condizioni necessarie alla vita e alla sua qualità. Siamo al servizio di cittadini ed imprese, attenti ad ascoltare ciò che sta a cuore alle nuove generazioni. Vogliamo essere protagonisti della crescita del Paese, facendo nostra una visione in accordo con il principio di sostenibilità.

Preparazione, programmazione e investimenti continui: sono queste le parole che hanno consentito ad A2A di superare positivamente il 2020 ed avviare una nuova era con un piano di investimenti decennale da oltre 16 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo A2A ha chiuso con ricavi pari ad oltre 6,8 miliardi di euro e un margine operativo lordo che si è attestato a 1,2 miliardi di euro. L'ambizioso piano di investimenti non ha subito rallentamenti, traguardando a fine 2020 il livello record di 738 milioni di euro e contribuendo in tal modo al sostegno della economia nazionale; tale dato è ancor più significativo se si considera che l'80% di questi investimenti sono coerenti con gli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 (SDGs) e circa il 40% sono inerenti all'economia circolare, confermando l'impegno a promuovere una crescita sostenibile.

Economia circolare e transizione energetica sono i due pilastri del piano industriale al 2030.

ECONOMIA CIRCOLARE

Crediamo nei principi dell'economia circolare e li applichiamo in ogni servizio. Per questo, realizzeremo nuovi impianti di recupero di materia ed energia, sottraendo milioni di tonnellate di rifiuti alla discarica, svilupperemo innovative reti di teleriscaldamento, recuperando calore di scarto e moltiplicheremo gli investimenti nel ciclo idrico, riducendo le perdite di rete e sviluppando nuova capacità di depurazione.

TRANSIZIONE ENERGETICA

Sottoscriviamo le ambizioni europee, con un piano accelerato di investimenti per ampliare la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Infatti, accompagneremo il processo di elettrificazione dei consumi. I nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al

¹ L'Azionariato di A2A al 31 dicembre 2020 risulta così composto: Comune di Milano 25,0%; Comune di Brescia 25,0%; Azioni proprie 0,8%; Mercato 49,2%.

2030 sono in linea con la traiettoria 2°C definita dall'Accordo di Parigi. Promuoviamo il consumo responsabile dei nostri clienti, fornendo energia verde e offrendo prodotti e servizi per l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile.

I NOSTRI SERVIZI

- **PRODUZIONE DI ENERGIA:** impianti a fonti rinnovabili e cicli combinati a gas ad alta efficienza
- **EFFICIENZA ENERGETICA:** diagnosi e certificazioni energetiche, servizi integrati per la gestione del calore, smart building
- **VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS:** fornitura per cittadini e aziende, in casa e nelle città
- **ILLUMINAZIONE PUBBLICA:** apparecchi LED per illuminare le città in modo efficiente e sostenibile
- **MOBILITÀ SOSTENIBILE:** reti di ricarica per veicoli elettrici alimentate con energia verde
- **RETI DI DISTRIBUZIONE:** smart grid e contatori intelligenti per offrire ai cittadini nuove modalità di controllo dei consumi
- **SMART CITY:** progetti per città intelligenti, utility, agritech e reti dedicate alla sicurezza
- **CALORE E SERVIZI:** leader nel teleriscaldamento, recuperiamo energia e calore dai cicli industriali o dalla termovalorizzazione dei rifiuti
- **CICLO IDRICO:** gestione del ciclo idrico integrato, acquedotti, impianti di depurazione e reti fognarie
- **AMBIENTE:** impianti per il corretto smaltimento e il recupero energetico
- **IGIENE URBANA:** gestione dei servizi essenziali per l'igiene e il decoro città

DIRETTIVA (UE) 2019/944 (DIRETTIVA MERCATO)

Alcuni degli interventi normativi di cui alla Direttiva (UE) 2019/944, come prefigurati nello schema di decreto legislativo in oggetto, potranno segnare il futuro del settore elettrico nazionale, costituendo **elementi di contesto e di riferimento per il Piano Industriale del Gruppo A2A nei prossimi anni**. Per tale motivo, di seguito si riportano alcune proposte ed osservazioni emerse da un'analisi dei contenuti dello schema di decreto legislativo e della delega affidata al Governo.

Il recepimento della Direttiva Mercato pone delle basi importanti per lo sviluppo e l'evoluzione del contesto industriale nazionale, fornendo ulteriori strumenti e condizioni più adeguate per affrontare gli impegni della transizione energetica, sfida in cui A2A vuole svolgere un ruolo da protagonista.

Artt. 5-11: MERCATO RETAIL (i.e. vendita, contratti, bollette/fatturazione, confronto offerte, clienti vulnerabili, formazione prezzi)

Con riferimento alle previsioni individuate dagli articoli sopra citati **è fondamentale il raccordo con la regolazione ARERA del mercato retail che in taluni casi risulta più avanzata di quella media europea.** Andranno, inoltre, pianificati adeguatamente e con largo anticipo gli interventi di adeguamento della regolazione sulla fatturazione e sulla stipula dei contratti, sia dal punto di vista temporale e della portata degli interventi che della semplicità implementativa e gestionale al fine di evitare disagi sui clienti che dovrebbero essere, invece, *protetti* e resi sempre più consapevoli.

Art. 14: CLIENTI ATTIVI E COMUNITÀ ENERGETICHE DEI CITTADINI

Come premessa generale si ritiene che **l'attività di distribuzione debba essere espunta da quelle assentite alle comunità energetiche dei cittadini** ed elencate al comma 6, lettera c, e al comma 7 dell'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, per evitare il rischio di un proliferare di piccoli distributori locali con perdita di efficienza (principi questi richiamati anche da ARERA). A tal proposito si rinvia alle considerazioni relative agli Artt. 3, 14, 15, 17 - SUB-CONCESSIONI E ACCESSO AI SISTEMI DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE.

Comunità Energetiche dei Cittadini:

→ Si ritiene necessario ampliare il ruolo delle **imprese del settore elettrico** e dei **sogetti industriali, consentendo esplicitamente la possibilità di essere membri di tali configurazioni:** una revisione della regolazione in tal senso consentirebbe di accelerare, alla luce delle competenze professionali già oggi esistenti e consolidate e la capacità finanziaria di investimento di tali soggetti, la diffusione delle comunità energetiche dei cittadini e di dispiegare i benefici ad esse associate.

Art. 16: SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (SSPC)

Si accoglie positivamente la semplificazione prevista e si segnalano i seguenti elementi per consentire un pieno sviluppo di tali configurazioni:

→ **inserire un mandato ad ARERA per modificare la regolazione in tema di titolarità del punto di connessione consentendo, al fine di promuovere soluzioni innovative, che la stessa risulti in capo ad uno dei soggetti facenti parte dell'SSPC e non necessariamente all'Unità di Consumo, ferme restando le garanzie per il soggetto consumatore;**

→ si ritiene opportuno prevedere che in presenza di più di una Unità di Consumo/Unità di Produzione, le stesse possano essere gestite da società caratterizzate da legami societari (a titolo esemplificativo, la partecipazione) eliminando il vincolo, ad oggi previsto, di appartenenza al medesimo gruppo societario.

Artt. 3, 14, 15, 17: SUB-CONCESSIONI E ACCESSO AI SISTEMI DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE

Il “**modello di rete virtuale**”, ormai affermato anche dalla legislazione vigente, per cui una Comunità può costituirsi ed operare efficacemente anche utilizzando una rete di distribuzione pubblica, sta dimostrando la propria valenza con la nascita dei primi nuclei di Comunità e non risultano essere emersi impedimenti di sorta. La regolazione già definita potrà trovare ulteriori semplificazioni con le norme in oggetto.

Tra i pregi del modello virtuale vi sono la flessibilità (possibilità di estendere i benefici derivanti dall'autoconsumo a più soggetti senza la necessità di implementare soluzioni tecniche) e la capacità di adeguamento, nel caso di modifica delle caratteristiche delle configurazioni, dei benefici derivanti e, quindi, delle relative esenzioni tariffarie.

→ **Non si ravvisa l'esigenza di prevedere un inefficace nuovo istituto quale la “subconcessione”** di un tratto di rete di distribuzione elettrica, esercito autonomamente rispetto alla rete di distribuzione locale. Una “parcellizzazione” dell'esercizio della rete elettrica potrebbe avere ripercussioni negative anche sul rispetto degli standard di qualità del servizio di distribuzione, sui piani di installazione dei meter di seconda generazione e sulla necessità di assicurare al cliente finale tutti i diritti di un qualsiasi cliente della rete.

→ Si propone che le reti eventualmente realizzate da privati, in casi eccezionali e comunque a fronte di un parere tecnico vincolante da parte del distributore localmente competente, vengano, in seguito, alternativamente:

- cedute al distributore localmente competente;
- almeno gestite dal distributore localmente competente.

In relazione all'articolo 15, comma 3, si propone di modificare il capoverso “*il gestore del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica può rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria*” come segue:

→ “*il gestore del sistema di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica può rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacità necessaria o non siano rispettate le prescrizioni stabilite dal Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.*”

Il distributore, in base alle norme CEI 0-16 e 0-21, ha diritto di ottenere locali/superfici per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la connessione (tipicamente cabine di trasformazione MT/BT). Limitare il caso del diniego alla sola questione delle capacità delle linee è molto limitativo e non tiene conto di aspetti tecnici di ottimizzazione tecnico/economica (ad esempio riduzione delle perdite di rete).

Art. 18: SVILUPPO CAPACITA' DI STOCCAGGIO

Si apprezza l'introduzione di sistemi di approvvigionamento a lungo termine di stoccaggi elettrici che prevedano la copertura dei costi di investimento e dei costi operativi nonché un'equa remunerazione. Si auspica che il sistema di approvvigionamento qui delineato venga inquadrato in un disegno complessivo di politica industriale che promuova lo sviluppo ordinato di capacità flessibile in coerenza con i nuovi obiettivi UE "FIT for 55". Si ritiene tuttavia necessario che:

- **il meccanismo non sia volto alla copertura integrale del fabbisogno di capacità di stoccaggio identificato da Terna.** E', infatti, necessario che i sistemi di accumulo siano realizzati anche tramite la creazione di meccanismi di sostegno alle FER che non incentivino la tecnologia (es. FER o FER+storage) ma che responsabilizzino gli operatori rispetto all'immissione di energia elettrica in rete coerentemente ad un certo profilo, stimolando la realizzazione di strumenti di flessibilità. Tale ipotesi avrebbe molteplici benefici: salvaguarderebbe il mercato spot (i meccanismi non sarebbero distorsivi), abiliterebbe sinergie tra le varie fonti (partecipazione per portafoglio di risorse) e fornirebbe segnali per lo sviluppo di risorse flessibili quali gli storage elettrochimici;
- **lo sviluppo da parte di Terna degli stoccaggi sia escluso o limitato da condizioni stringenti,** oggetto di consultazione da parte degli operatori. Il fallimento di mercato non andrebbe dichiarato a valle di una prima asta ma andrebbero indette aste successive fino al momento in cui le tempistiche fossero tali da non rendere più possibili procedure concorsuali e, pertanto, si rendesse effettivamente necessario l'intervento diretto di Terna;
- **tra la capacità nuova venga annoverata la capacità oggetto di interventi di rifacimento.** Inoltre, dovranno essere assicurate tempistiche congrue per l'avvio e il completamento dei procedimenti autorizzativi;
- **vengano definiti dei limiti (i.e. tetti) alla partecipazione per Gruppo societario che tutelino la concorrenza** e la diversificazione nelle soluzioni impiantistiche.

Art. 20: OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER LE IMPRESE ELETTRICHE DI PRODUZIONE

Il Gruppo A2A valuta positivamente il recepimento delle previsioni di cui all'art. 3, lettera n), del Regolamento UE 943/2019 che dettano regole per consentire l'uscita delle imprese di generazione dal mercato in base alle valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle loro attività. Si

ritiene, inoltre, sia:

→ **necessario introdurre all'art. 20, comma 2, paragrafo c, accanto al riconoscimento dei costi fissi, anche un'adeguata copertura dei costi variabili (eventualmente non recuperati attraverso il mercato) oltre che un margine ragionevole di utile di impresa.**

EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL DISTRIBUTORE

In considerazione della prevedibile ampia diffusione della mobilità elettrica, dell'autoconsumo in forma collettiva e del progressivo abbandono del vettore gas per riscaldamento e uso cottura, le reti di distribuzione saranno in tempi brevi protagoniste di una vera e propria rivoluzione che richiederà sia investimenti "future proof" (salvaguardia degli investimenti pianificati e di quelli da pianificare) sia un quadro regolatorio certo e stabile nel medio-lungo periodo, sia la definizione di metodi di esercizio evoluti per la gestione di contingenze locali, della regolazione della tensione e per la gestione del bilanciamento locale dell'energia.

Art. 23, comma 3, paragrafo 8: APPROVVIGIONAMENTO LOCALE DI SERVIZI

→ si ritiene necessario prevedere – oltre alla copertura dei costi - anche un'esplicita remunerazione per il ruolo che il distributore svolge nell'approvvigionamento locale dei servizi di cui ARERA, tramite la Delibera 352/2021/R/eel, ha delineato il quadro regolatorio.

Artt. 19 e 3, comma 5: SISTEMI DI STOCCAGGIO FACENTI PARTE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

- art 19: è necessario integrare il testo specificando la possibilità da parte del distributore di **includere i costi di realizzazione dei sistemi di stoccaggio all'interno dei costi riconosciuti**;
- art. 3, comma 5: è opportuno che nella definizione delle componenti di rete pienamente integrate le parole "*e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico*" vengano sostituite con "*o di consentire l'ottimizzazione nella pianificazione della rete*".

Art. 23: FUNZIONI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

All'**articolo 23, comma 6**, in tema di regole tecniche e misure necessarie da implementare al fine di agevolare la connessione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia pubblici che privati, è:

→ opportuno riformulare il testo: **la gestione delle aste per i punti di ricarica pubblici non dovrebbe essere affidata ai distributori** e, in ogni caso, dovrebbe essere chiarito l'oggetto della procedura competitiva. Nei casi di fallimento di mercato, si ritiene opportuna l'assegnazione tramite asta a soggetti di mercato, considerando l'applicazione agli stessi di un'adeguata componente incentivante al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie.